



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 577 del 03/09/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

1. gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
2. l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
3. il Decreto Sindacale n. 9 del 27/02/2025 di nomina di incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area Affari Generali, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 23/12/2024, n. 82, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 09/01/2025 n. 3, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2025 n. 44, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025/2026/2027 e successive modifiche;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

CONSIDERATO:

- che la dr.ssa Margherita Taldone è stata il Segretario titolare della Segreteria del Comune di Malnate per tutto il 2024;
- che il Comune di Malnate ha stipulato convenzione di segreteria con il Comune di Casciago dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024;

ATTESO:

- che l'art. 2 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, del 16/05/2001, prevede, tra l'altro, "l'attribuzione ai segretari comunali di un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti";
- che a tale compenso, "gli enti del comparto destinano con risorse aggiuntive a proprio carico un compenso annuale denominato retribuzione di risultato di importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa, che sarà liquidato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi, rapportato proporzionalmente alla quota di monte salari di rispettiva competenza, pur sempre dopo l'acquisizione della valutazione del Segretario (secondo la metodologia prevista dal DPR n. 465/97) da parte del Sindaco";

CONSIDERATO che l'ARAN, rispondendo a uno specifico quesito sull'argomento, anche sulla scorta delle sollecitazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, con una nota dell'11.08.2003 ha concluso che, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del segretario, il monte salari non può che comprendere tutte le voci retributive che lo compongono, secondo le indicazioni contenute negli artt. 42 e 43 del CCNL del 16.05.2001 e, in particolare, anche la voce "diritti di segreteria", per cui successivamente sulla scorta della citata nota ARAN, il CDA dell'AGES, con la delibera n. 50 del 21.03.2007, ha deliberato "Di prendere atto del parere in merito espresso dall'ARAN e confermato a più riprese, e conseguentemente affermare che nel monte salari ricadono i diritti di segreteria";

APPURATO, in particolare, che dal suddetto quesito ARAN si desume che:

1. la nozione di "monte salari" ha carattere generale nel settore pubblico in quanto rappresenta un elemento utilizzato in tutti i contratti per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori al personale;
2. tale nozione, sotto il profilo applicativo, ha una portata molto ampia in quanto comprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento al personale, rilevate dai bilanci consuntivi delle singole amministrazioni e con riguardo ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio nello stesso anno (tali somme comprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico delle amministrazioni e con esclusione dei soli emolumenti aventi carattere indennitario, risarcitorio o rimborso spese);
3. pertanto, tale nozione non può avere una diversa e minore valenza nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali;

VERIFICATO, inoltre, che l'ARAN con parere AFL6, ha chiarito che l'art. 42, comma 2 del CCNL del 16.5.2001 (biennio economico 1998-1999) prevede che la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali può essere corrisposta in un importo massimo del 10% del monte salari dell'anno di riferimento. La nozione di monte salari, come già chiarito in altri orientamenti applicativi dell'Agenzia, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno;

CONSIDERATO, infine, per quanto riguarda il servizio svolto dal segretario comunale, che lo stesso è espletato in regime di convenzione con altri Comuni, per cui l'indennità di risultato a carico di ciascun Ente va commisurata al rispettivo servizio prestato;

ACQUISITE le schede con le quali è stata effettuata dai due Sindaci di Malnate che si sono susseguiti nel primo e secondo semestre, la valutazione del Segretario Generale, dr.ssa Margherita Taldone per l'anno 2024, nel rispetto della metodologia approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 in data 21/11/2016;

PRESO ATTO che dall'esito delle valutazioni effettuate risulta che, in osservanza dei criteri prefissati, la percentuale da applicare ai monte salari del Segretario Generale per l'anno 2024, è pari al 10%;

CONSIDERATO che i monte salari del Segretario Comunale relativi agli anni in oggetto sono quelli dettagliati nel prospetto allegato al presente atto, che contiene anche i conteggi relativi al calcolo della indennità di risultato spettante;

RITENUTO di dover liquidare al Segretario Generale, dr.ssa Taldone Margherita, l'indennità di risultato a carico del Comune di Malnate, per € 7.936,20;

PRESO ATTO che a seguito di quanto ritenuto sorge l'obbligo di liquidare oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente per € 1.888,82 e IRAP per € 674,58;

VISTI gli artt. 107 – 109 del D. Lgs. 267/00;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma a carico del Comune di Malnate di € 7.936,20 oltre oneri previdenziali e assistenziali e IRAP, in favore della dr.ssa Margherita Taldone, Segretario Titolare della sede di segreteria del Comune di Malnate, a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2024, somma che trova imputazione al cap. 11, impegno 610/2025.
- 2) **DI DARE ATTO** che i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune risultano imputati come segue: € 1.888,82 cap 12, imp n. 612/2025.
- 3) **DI DARE ATTO** che l'imposta Irap corrispondente risulta imputata come segue: € 674,58 cap 35, imp. n. 638/2025.
- 4) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CAFASSO ANTONIO)
con firma digitale**